



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Città di Venezia

ALLEGATO 1

AVVISO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI SUBITI E PER L'IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE PER GLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DAL 12 NOVEMBRE 2019 A VENEZIA

Art. 1 Campo di Applicazione

1. Il presente documento disciplina, in attuazione dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019 (di seguito anche "Ordinanza n. 616/2019") le procedure per la ricognizione e l'assegnazione di contributi ai soggetti privati per i danni subiti e per l'immediato sostegno alla popolazione, in relazione agli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza 616/2019, la ricognizione dei danni subiti viene effettuata attraverso il "MODULO PER PRIVATI ED ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" ai fini di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 lettera c) e lettera e), del Decreto Legislativo 1/2018.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell' Ordinanza n. 616/2019, i contributi di cui al presente documento sono concessi per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00.
4. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia
5. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.

Art. 2 Soggetti Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dalle presenti modalità attuative le persone fisiche:
 - a) proprietarie, al momento dell'evento, dell'abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019;
 - b) diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato la residenza anagrafica e la dimora abituale.
2. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia stata avanzata da una persona fisica diversa dal proprietario dell'immobile danneggiato, è necessaria l'autorizzazione scritta da parte del proprietario stesso (unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità) se:
 - a) gli interventi di ripristino riguardano l'immobile;
 - b) gli interventi di ripristino riguardano gli arredi e l'abitazione principale, abituale e continuativa è stata locata ammobiliata (e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione) o vi sia altro diritto reale di godimento dell'immobile da cui si evinca che la proprietà degli arredi sia del proprietario.
3. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia stata avanzata da una persona fisica diversa dal proprietario dell'immobile danneggiato, non sarà necessaria alcuna autorizzazione scritta da parte del proprietario ove gli arredi siano di proprietà del locatario o di altro soggetto avente un diritto reale di godimento dell'immobile.
4. Le associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio fanno riferimento alla lettera a) dell'art. 1 comma 2 del presente documento.
5. Per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo per l'abitazione principale, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 lettera c), del Decreto Legislativo 1/2018. Sono ammissibili invece più domande di contributo per il medesimo richiedente e/o nucleo familiare per immobili non adibiti ad abitazione principale ai



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Città di Venezia

sensi dell'articolo 25, comma 2 lettera e), del Decreto Legislativo 1/2018.

6. Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, il soggetto dichiarante è l'amministratore di condominio, se presente o, in caso contrario, un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo (verbale di assemblea condominiale o delega scritta allegate alla domanda di contributo).
7. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri giusta delega, ovvero unitamente da tutti i comproprietari, specificando le quote di proprietà, mediante dichiarazione in carta semplice.
8. Essendo il contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 616/2019.

Art. 3 Tipologie di interventi e di danni ammissibili

1. I contributi devono essere finalizzati al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare. Per "integrità funzionale" si intende la condizione di abitabilità di un immobile ovvero la sua idoneità ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza.
2. Come indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. DIP/0069326 di data 01/12/2018, si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino:
 - a) degli elementi strutturali ;
 - b) delle finiture interne ed esterne;
 - c) dei serramenti interni ed esterni;
 - d) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico;
 - e) dell'ascensore e montascale;
 - f) pertinenza connessa all'immobile principale;
 - g) pertinenza distinta dall'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione ma funzionale all'utilizzo della stessa;
 - h) area e fondo esterno;
 - i) eventuale adeguamento obbligatorio per legge,
 - j) prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.), comprensive di oneri riflessi;
 - k) degli arredi della cucina - e dei relativi elettrodomestici - nonché della camera da letto, ed altri arredi.
3. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA.
4. Le spese sono comprensive di eventuali oneri di demolizione e di smaltimento in discarica.
5. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
6. Sono esclusi dal contributo:
 - a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo a un'impresa;
 - b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
 - d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento, non risultano iscritti al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) e per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda d'iscrizione a detto catasto;
 - e) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - f) danni ai beni mobili registrati.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Città di Venezia

Art. 4 Documentazione da presentare e relativi termini

1. Il termine di presentazione per le domande è fissato al 20 dicembre 2019, ore 13.00.
2. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la compilazione con modalità telematiche del "Modulo per Privati ed Associazioni senza scopo di lucro", predisposto in conformità al documento allegato all'Ordinanza n. 2 del Commissario Delegato all'emergenza per la Città di Venezia. La compilazione potrà essere effettuata direttamente accedendo al sito del Commissario Delegato e del Comune di Venezia, oppure per il tramite degli operatori degli sportelli appositamente costituiti. Nel medesimo modulo è indicata la documentazione da allegare alla domanda.
3. Nel sito del Commissario Delegato e del Comune di Venezia, www.commissariodelegato.venezia.it, viene riportato l'elenco degli sportelli abilitati a supportare l'utenza nella compilazione della domanda.
4. Il beneficiario è tenuto a presentare, entro il termine stabilito con la presente ed indicato nel "Modulo per Privati ed Associazioni senza scopo di lucro", la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture quietanzate, scontrini parlanti e ricevute fiscali.
5. Le fatture dovranno essere intestate al soggetto richiedente o uno dei componenti del nucleo familiare.
6. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
7. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, superi il massimale di Euro 5.000,00, sarà facoltà del beneficiario individuare all'interno della modulistica predisposta, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo da percepire ai sensi della disposizione sopra citata, e quali, eventualmente, potranno essere invece sostenuti con il contributo da percepire ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
8. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
9. I contributi verranno riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative. Qualora il beneficiario percepisca successivamente indennizzi o altri contributi, sulle medesime voci di spesa dichiarate ammissibili nel contributo pari ad Euro 5.000,00, è tenuto a restituire parte del contributo ricevuto in eccedenza.

art. 5 Erogazioni

1. Le erogazioni delle somme spettanti agli aventi diritto sono effettuate dal Commissario all'avvenuto trasferimento dei fondi secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del D. Lgs. 1/2018, nella misura consentita dal provvedimento previsto dalla medesima norma, previa effettuazione dei controlli di legge, per i quali il Commissario Delegato potrà avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza.
2. In caso di comproprietà, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari.
3. Le erogazioni sono subordinate alla presentazione da parte del beneficiario di tutti i giustificativi di spesa.

Art. 6 Titolarità del contributo

1. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata, effettuata prima dell'erogazione del contributo, costituisce causa di decadenza dallo stesso, nel caso in cui il proprietario non abbia completato, alla data del rogo, la richiesta di erogazione con la documentazione attestante l'avvenuto ripristino dei beni e non sia stato emesso il decreto di concessione da parte del Commissario Delegato.
2. In caso di decesso del beneficiario, gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, a condizione che gli stessi comunichino tempestivamente e comprovino la loro qualità.

Art. 7 Obblighi di pubblicazione



CITTA' DI
VENEZIA



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Città di Venezia

1. Il Commissario delegato inserirà, nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale, un link alle informazioni riguardanti la concessione dei contributi.

Art. 8 Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Commissario Delegato è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi Regolamento UE 679/2016. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 9 Rinvio

1. Eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con provvedimento del Commissario delegato.